

## PARTE PRIMA

**Leggi e regolamenti regionali**

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2022, n. 32

**“Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

**INDICE**

## TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE E FISCALE

- Art. 1 Spesa a carattere pluriennale.  
Art. 2 Riprogrammazione del prestito BEI per il cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020.  
Art. 3 Autorizzazione all'indebitamento prevista dall'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020 n. 35.

## TITOLO II - NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO E DIVERSE

## CAPO I - Disposizioni di rilievo finanziario e diverse

- Art. 4 Progetto “Hub scienza della vita della Regione Puglia” (LSH Puglia).  
Art. 5 Disposizioni a sostegno degli interventi di contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.  
Art. 6 Fondo per il finanziamento di studi di fattibilità tecnica siti contaminati.  
Art. 7 Soppressione funzioni Provincia non conferibili. Modifiche alla l.r. n. 17/2000.  
Art. 8 Modifiche alla l.r. 44/1975.  
Art. 9 Attività di supporto e due diligence finalizzate alla verifica della sostenibilità del modello di gestione in-house dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale.  
Art. 10 Compensazione alle imprese di trasporto ferroviario per attuazione della tariffazione integrata.  
Art. 11 Modifica dell'articolo 30 della l.r. 45/2013.  
Art. 12 Assistenza psicologica sperimentale caregiver.  
Art. 13 Disposizioni per favorire la dotazione ai non vedenti di un cane guida.  
Art. 14 Modifica dell'articolo 2 della l.r. 10/2021.  
Art. 15 Modifica alla l.r. 32/2021.  
Art. 16 Modifiche alla l.r. 5/2022.  
Art. 17 Disposizioni in materia di prestazioni ambulatoriali specialistiche.  
Art. 18 Documento operativo regionale per la difesa del suolo.  
Art. 19 Manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua e dei canali.  
Art. 20 Riordino del reticolo idrografico regionale.  
Art. 21 Concessione dei beni del demanio idrico.  
Art. 22 Norme di interpretazione autentica delle l.r. 13/2001 e 17/2000.

- Art. 23 Modifiche alla l.r. 4/2013.
- Art. 24 Modifiche alla l.r. 9/2011.
- Art. 25 Assicurazione RCT per danni causati dall'attraversamento stradale di fauna selvatica.
- Art. 26 Attività di monitoraggio e censimento del cinghiale.
- Art. 27 Modifica dell'articolo 34 della l.r. 51/2021.
- Art. 28 Contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei Consorzi di bonifica commissariati.
- Art. 29 Modifiche alla l.r. 1/2017.
- Art. 30 Modifiche alla l.r. 45/2019.
- Art. 31 Modifiche alla l.r. 34/2019.
- Art. 32 Modifica alla l.r. 25/2012.
- Art. 33 Modifiche alla l.r. 28/2022.
- Art. 34 Da Alessandria ad Aquileia, la leggenda marcia e la cristianizzazione dell'Adriatico tardo antico
- Art. 35 Progettazione per interventi di messa in sicurezza dei porti turistici
- Art.36 Incremento finanziamento regionale Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria
- Art. 37 Progetto "Museo delle Luminarie"
- Art. 38 Conferimento del titolo "Capitale Cultura di Puglia"
- Art. 39 Costituzione di una fondazione per promuovere e valorizzare il patrimonio storico, architettonico, artistico e culturale presente nella Provincia di Foggia legato alla figura di Federico II
- Art. 40 Misure in materia di cabotaggio marittimo
- Art. 41 Crisi Ucraina: aiuti in favore degli allevatori pugliesi
- Art. 42 Completamento della misura 21 del P.S.R. Puglia 2014-2022
- Art. 43 Modifiche all'articolo 3 comma 4 della l.r. 42/2013
- Art. 44 Sostegno al comparto dell'uva da tavola pugliese
- Art. 45 Rilancio della vitivinicoltura in Valle d'Itria
- Art. 46 Modifiche all'articolo 8 della l.r. 41/2017
- Art. 47 Promozione e tutela dell'attività fisica adattata
- Art. 48 Promozione e supporto progetti di Social Taxi
- Art. 49 Modifiche all'articolo 39 della l.r. 67/2018
- Art. 50 Abrogazione del comma 4 dell'articolo15 della l.r. 36/1994
- Art. 51 Centro pilota per la valorizzazione della frutticoltura pugliese
- Art. 52 Nuovi modelli progettuali per la gestione del trauma familiare
- Art. 53 Oneri per l'istituzione e il funzionamento della scuola di formazione professionale di protezione civile
- Art. 54 Oneri per il rilascio della certificazione di idoneità alla mansione per gli operatori, appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento di incendi boschivi
- Art. 55 Interventi per la valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoco
- Art. 56 Supporto alle attività di conservazione e restauro dei beni archeologici e storico-artistici della Regione
- Art. 57 Fondazione di Comunità per la realizzazione del Piano Strategico Sociale Comunitario in terra ionica
- Art. 58 Contributo ai percorsi di procreazione medicalmente assistita (PMA)
- Art. 59 Contributo Test prenatale non invasivo (NIPT)
- Art. 60 Modifica all'articolo 27 della l.r. 18/2002
- Art. 61 Modifica all'articolo 4 della l.r. 5/2012
- Art. 62 Valorizzazione e promozione della tradizione ceramistica pugliese
- Art. 63 Contributi straordinari per i Carnevali storici delle Città di Apricena, Putignano, Manfredonia, Massafra, Gallipoli, Sammichele di Bari, Bisceglie e Santeramo in Colle
- Art. 64 Contributo alle orchestre sinfoniche giovanili pugliesi
- Art. 65 Disciplina a tutela e sostegno della maternità e della paternità dei consiglieri
- Art. 66 Modifiche all'articolo 14 della l.r. 17/2015

- Art. 67 Contributi ai comuni per interventi di tutela dei cordoni dunali
- Art. 68 Contributi per la valorizzazione e promozione dei “Pani di Puglia”
- Art. 69 Modifiche all’articolo 41 della l.r. 11/1999
- Art. 70 Modifiche alla l.r. 49/2017
- Art. 71 Modifiche alla l.r. 14/2007
- Art. 72 Contributo metodo ABA e fondo autismo
- Art. 73 Corsi pilota per la formazione e divulgazione in via sperimentale del BLS (Basic Life Support) negli istituti scolastici superiori pugliesi
- Art. 74 Valorizzazione e accessibilità del sito preistorico denominato “Riparo l’Oscurusciuto” nel Comune di Ginosa
- Art. 75 Istituzione della “Fondazione Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria”
- Art. 76 Modifica dell’articolo 5 della l.r. 18/2005
- Art. 77 Modifica alla l.r. 17/2015
- Art. 78 Progetto “Alberi per il futuro”
- Art. 79 Disposizioni in materia di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici
- Art. 80 Disposizioni in materia di qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano
- Art. 81 Attivazione della scuola di specializzazione in beni archeologici
- Art. 82 Contributo straordinario per il mantenimento dell’Ufficio dei Giudice di Pace e di Prossimità della Giustizia del Gargano Nord
- Art. 83 Dotazione per l’installazione nei comuni pugliesi di campionatori olfattometrici automatici
- Art. 84 Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di promozione turistica, di siti di particolare interesse archeologico
- Art. 85 Promozione del territorio attraverso le società sportive
- Art. 86 Contributi per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di culto
- Art. 87 Finanziamento della l.r. 23/2014
- Art. 88 Comunità dei lettori
- Art. 89 Genoma-Puglia. Programma di ricerca per la diagnosi precoce e la cura delle malattie rare su base genetica
- Art. 90 Conversione in CRAP estensive delle case per la vita
- Art. 91 Attuazione articolo 27 l.r. 35/2020
- Art. 92 Contributo per individuazione figure professionali nelle zone ZES
- Art. 93 Creazione portale della Regione Puglia dedicato ai progetti e agli investimenti finanziati sul territorio regionale dal PNRR
- Art. 94 Contributo per l’assistenza ai pazienti affetti dalla malattia Lafora.
- Art. 95 Modifica alla l.r. 17/2007
- Art. 96 Modifica alla l.r. 2/2005
- Art. 97 Incentivi alla stabilizzazione de LSU oggetto del d.p.c.m. 20 maggio 2022, integrazione risorse regionali
- Art. 98 Messa in sicurezza e restauro della torre di avvistamento di Torre dell’Orso
- Art. 99 Disposizioni in materia di ricetta dematerializzata
- Art. 100 Modifica alla l.r. 7/2022
- Art. 101 Modifica alla l.r. 24/2022
- Art. 102 Progetto “Andar per mare”. Itinerari subacquei e costieri di Brindisi
- Art. 103 iniziative per promuovere la conoscenza, ricostruzione, valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale di Tuglie
- Art. 104 Psicologo universitario
- Art. 105 Misure per diffondere e radicare la cultura della donazione del sangue cordonale e incrementare l’attività della Banca del sangue
- Art. 106 Modifica alla l.r. 39/2018

- Art. 107 Misura finanziaria a sostegno della Scuola di medicina e chirurgia nella ex sede della banca d'Italia di Taranto e per l'attivazione del Dipartimento biomedico
- Art. 108 Contributi per finanziare screening polmonari
- Art. 109 Contributo per la promozione e la valorizzazione del Barocco leccese
- Art. 110 Abrogazione dell'art. 14 della l.r. 4/2003
- Art. 111 Contributo alle amministrazioni locali per il potenziamento della cartellonistica stradale di pericolo per attraversamento cinghiali
- Art. 112 Centro di riproduzione equina
- Art. 113 Supporto alle iniziative di rievocazione storica
- Art. 114 Contributo al Comune di Altamura
- Art. 115 Modifica alla l.r. 30/2022
- Art. 116 Intervento pilota di prevenzione e contrasto del disagio
- Art. 117 Nomina Commissario straordinario della struttura speciale "Avviamento del NUE e delle strutture territoriali di Protezione civile" istituita con DGR 17 ottobre 2022, n. 1413
- Art. 118 Modifica alla l.r. 2/2007
- Art. 119 Modifica alla l.r. 3/2000

#### CAPO II - Disposizioni finali

- Art. 120 Norma di rinvio
- Art. 121 Entrata in vigore

### TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE E FISCALE

#### Art. 1 Spesa a carattere pluriennale

1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nelle misure indicate nella tabella "A" allegata alla presente legge.

#### Art. 2 Riprogrammazione del prestito BEI per il cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020

1. L'esigibilità del finanziamento di 80 milioni di euro, autorizzato dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2020), stipulato con la Banca europea investimenti (BEI) in data 13 marzo 2020 nella forma flessibile di contratto quadro di prestito a erogazioni multiple, è reimputata per l'intero importo a valere sull'esercizio finanziario 2023 sulla base dell'aggiornamento del cronoprogramma delle spese di investimento relative alla quota di cofinanziamento regionale degli interventi concernenti la programmazione comunitaria 2014-2020. Alla contabilizzazione del finanziamento si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 2, comma 4, della l.r. 55/2019.

2. L'onere presunto derivante dall'ammortamento del prestito BEI con esigibilità reimputata all'esercizio 2023 ai sensi del comma 1, valutato in 6 milioni annui di euro per un periodo stimato di anni quindici a partire dal 1° luglio 2023, è posto a carico del bilancio regionale autonomo a valere su ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 del bilancio pluriennale con imputazione della rata, per sorte capitale e interessi,

2. Le disponibilità di cui al comma 1 possono essere utilizzate ai fini del riequilibrio delle assegnazioni dei fondi unici di remunerazione delle singole Aziende sanitarie che risultano essere sperequati rispetto alla popolazione residente.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, con effetti a valere sul fondo unico di remunerazione di ogni singola ASL, sono da intendersi non assorbenti, e quindi aggiuntive, rispetto alle altre disposizioni eventualmente emanate a livello nazionale.
4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale indistinto, senza ulteriori oneri a carico del bilancio autonomo regionale.

### **Art. 18**

#### **Documento operativo regionale per la difesa del suolo**

1. Nell'ambito degli strumenti di programmazione regionale, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell'articolo 53 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), tenuto conto dei piani, anche stralcio, di cui all'articolo 65 del d.lgs. 152/2006, sono definiti gli obiettivi di intervento per la difesa del suolo.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, approva il documento operativo regionale per la difesa del suolo.
3. Il documento operativo regionale per la difesa del suolo, tenuto conto degli obiettivi di cui al comma 1, definisce gli ambiti prioritari di intervento e descrive le proposte progettuali di interventi dedicati alla mitigazione dei dissesti idrogeologici ed alla riduzione dei livelli di rischio.
4. Al processo di definizione del documento operativo regionale per la difesa del suolo partecipano gli enti locali.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 9, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.

### **Art. 19**

#### **Manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua e dei canali**

1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed in attuazione dell'articolo 24, comma 2, lettere h) ed m), della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale), fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), e fatte salve le competenze dei consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica) ed alla legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati), concorre al finanziamento di interventi di manutenzione e pulizia degli alvei dei corsi d'acqua e dei canali di difesa di competenza dei comuni ai sensi dell'articolo 26 della l.r. 17/2000.
2. L'attuazione degli interventi di cui al comma 1, in coerenza con i piani di cui agli articoli 65, 117 e 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è finalizzata al mantenimento della migliore officiosità idraulica ponendo la massima attenzione all'ambiente e all'ecosistema fluviale, alla conservazione dei processi di dinamica dei sedimenti, alla funzione di corridoio ecologico del corso d'acqua, nonché alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico.

3. La Giunta regionale su proposta dell'assessore alle infrastrutture, sentita la competente autorità distrettuale di bacino, approva direttive e indirizzi, ispirati ai principi di cui al comma 2, volti alla manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua.
4. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle infrastrutture, approva e finanzia, in attuazione del comma 1, interventi proposti dai comuni, anche associati tra loro, selezionati secondo i principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.
5. Gli interventi di cui al comma 4, in attuazione del comma 9 dell'articolo 36 ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), possono essere proposti anche dal commissario ex articolo 10, comma 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), e articolo 7, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive).
6. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 9, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 6 milioni. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.

#### **Art. 20**

##### **Riordino del reticolo idrografico regionale**

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, ai sensi degli articoli 86 e 89 del d. lgs. 112/1998 e in coerenza con i piani, anche stralcio, di cui all'articolo 65 del d. lgs. 152/2006, adotta proprie deliberazioni finalizzate a definire criteri ed indirizzi per il riordino e la gerarchizzazione del reticolo idrografico regionale.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 9, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.

#### **Art. 21**

##### **Concessione dei beni del demanio idrico**

1. Con regolamento regionale, secondo lo schema adottato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore competente, sono disciplinate ai sensi dell'articolo 86 del d.lgs. 112/1998 ed in attuazione dell'articolo 24, comma 2, lettera f), della l.r. 17/2000 le concessioni del demanio idrico in materia di utilizzo delle pertinenze idrauliche.

#### **Art. 22**

##### **Norme di interpretazione autentica delle l.r. 13/2001 e 17/2000**

1. Il comma 2 bis dell'articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici) si interpreta nel senso che l'attribuzione delle funzioni tecnico-amministrative è limitata alle funzioni ed ai compiti esercitati dalla Regione ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 17/2000.

2. La lettera e), comma 1, dell'articolo 25 della l.r. 17/2000 si interpreta nel senso che l'attribuzione alle province delle funzioni e compiti concernenti le attività di polizia idraulica è comprensiva delle funzioni e compiti concernenti l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua, così come previsto dall'articolo 89, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998.

### **Art. 23**

#### **Modifiche alla l.r. 4/2013**

1. Alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio, beni della soppressa Opera nazionale combattenti e beni della soppressa Riforma fondiaria) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 5, la parola: "Piano" è sostituita dalla seguente: "Documento";
- b) al comma 4 dell'articolo 7 bis, le parole: "soprintendenza e" sono sostituite dalle seguenti: "Soprintendenza è";
- c) al primo capoverso del comma 3 dell'articolo 8 la parola: "Piani" è sostituita dalla seguente: "Documenti";
- d) il comma 5 bis dell'articolo 9 è abrogato;
- e) al primo capoverso del comma dell'articolo 13 la parola: "Piano" è sostituita dalla seguente: "Documento";
- f) al comma 1 dell'articolo 14 le parole: "definisce, relativamente ai Piani locali di valorizzazione di cui all'articolo 16" sono sostituite dalle parole "definisce gli indirizzi e i criteri da seguire per la realizzazione degli interventi che interessano i tratturi regionali e, relativamente ai Documenti locali di valorizzazione di cui all'articolo 16";
- g) all'articolo 16, la parola "Piano" contenuta nella rubrica della disposizione, nel primo e nel secondo comma è sostituita dalla seguente: "Documento" e, al primo comma, le parole "denominato Piano di valorizzazione" sono soppresse;
- h) all'articolo 17 la parola: "Piano" contenuta nella rubrica è sostituita dalla seguente: "Documento"; le parole: "Documento di valorizzazione" nel primo e secondo comma sono sostituite dalle seguenti: "Documento regionale di valorizzazione"; le parole: "Piano di valorizzazione" nel primo, nel secondo, nel terzo, nel quarto, nel quinto e nel sesto comma della disposizione sono sostituite dalle seguenti: "Documento locale di valorizzazione"; al primo comma le parole: "quale piano urbanistico esecutivo, anche in variante allo strumento urbanistico generale vigente" sono soppresse; al comma 6 la parola: "varianti" è sostituita dalla seguente: "modifiche"; i commi 7 e 8 sono abrogati; al comma 9 la parola: "Piani" è sostituita dalla seguente: "Documenti";
- i) all'articolo 18, la parola: "Piani" contenuta nella rubrica della disposizione è sostituita dalla seguente: "Documenti"; il primo comma è sostituito dal seguente: "Gli interventi di valorizzazione sono attuati sulla base dei Documenti Locali"; al secondo comma le parole "i programmi" sono sostituite dalle parole "gli interventi" e le parole "della Regione e dei comuni interessati" sono soppresse.

### **Art. 24**

#### **Modifiche alla l.r. 9/2011**

1. Alla legge regionale 30 maggio 2011 n. 9 (Istituzione dell'Autorità Idrica Pugliese) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 7 dell'articolo 5 le parole: "nei limiti del 50 per cento dell'indennità lorda spettante ai consiglieri della Regione Puglia" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti previsti dalla Regione